



**Comune di
FORNOVO SAN GIOVANNI**

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA
MORTUARIA e
norme tecniche**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Competenze
Art. 3	Responsabilità
Art. 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6	Depositi di osservazione e obitori
--------	------------------------------------

CAPO III

FERETRI

Art. 7	Deposizione della salma nel feretro
Art. 8	Verifica e chiusura feretri
Art. 9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
Art. 10	Fornitura gratuita di feretri
Art. 11	Piastrina di riconoscimento

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12	Modalità del trasporto e percorso
Art. 13	Trasporti funebri
Art. 14	Orario dei trasporti
Art. 15	Norme generali per i trasporti
Art. 16	Riti religiosi
Art. 17	Trasferimento di salme senza funerale
Art. 18	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Art. 19	Trasporto per seppellimento o cremazione
Art. 20	Trasporto in luogo diverso dal cimitero
Art. 21	Trasporti all'estero o dall'estero
Art. 22	Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III

CIMITERO COMUNALE

CAPO I

CIMITERO

Art. 23	Cimitero comunale
Art. 24	Disposizioni generali-Vigilanza
Art. 25	Reparti speciali nel cimitero
Art. 26	Ammissione nel cimitero
Art. 27	Ammissione nel cimitero in casi particolari

CAPO II PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 Esumazioni ordinarie
Art. 30 Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie
Art. 31 Esumazione straordinaria
Art. 32 Estumulazioni
Art. 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 34 Raccolta delle ossa
Art. 35 Oggetti da recuperare

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 36 Servizio pubblico di cremazione
Art. 37 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
Art. 38 Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

CAPO V POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 39 Orario
Art. 40 Disciplina dell'ingresso
Art. 41 Divieti speciali
Art. 42 Obblighi e divieti per il personale del cimitero
Art. 43 Riti funebri
Art. 44 Consegna chiavi delle cappelle
Art. 45 Reclami del pubblico

CAPO VI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 46 Tipi d'illuminazione
Art. 47 Servizio di illuminazione elettrica

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 Tipologia delle sepolture in concessione
Art. 49 Provvedimento concessorio - Contratto di concessione
Art. 50 Onerosità della concessione – pagamento
Art. 51 Cauzione
Art. 52 Durata della concessione
Art. 53 Decorrenza della concessione
Art. 54 Variazione della durata della concessione
Art. 55 Mancata richiesta di rinnovo
Art. 56 Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle.
Art. 57 Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private
Art. 58 Concessioni con titolarità plurima

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge Regionale 18.11.2003 n. 22, della Legge Regionale 30.12.2009 n. 33, nonché del Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 9.11.2004, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale Lombardia n. 1 del 06.02.2007, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità del cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art.2 del regolamento regionale n.6/2004 e ss. mm. ed ii. .

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo avvalendosi dell'A.T.S. competente nel territorio per l'aspetto igienico-sanitario e, per quanto di competenza dai vari Responsabili dei servizi comunali.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S..
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 112, 114 e 31 D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che

l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 e il registro di cui all'art. 5 regolamento regionale n. 6/2004 che vengono compilati cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione e obitori

1. Il Comune provvede ad allestire nell'ambito del cimitero locali idonei al deposito di osservazione e/o all'obitorio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, commi 1-5 del regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii. .
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art.9 del regolamento regionale n.6/2004 e ss. mm. ed ii..
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile comunale del servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del servizio d'igiene pubblica dell'A.T.S. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R 13 febbraio 1964. n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se la persona defunta risulta portatore di radioattività, il competente Servizio di Medicina Legale dell'ASST Bergamo Ovest presa visione dei rilievi eseguiti dall'ARPA, detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n.6/2004 e ss. mm. ed ii..
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii.. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento di polizia mortuaria).

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione e sepoltura in campo comune, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impresso in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II

CAPO I

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi del trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. I familiari del defunto o loro delegati dovranno concordare anticipatamente con gli uffici comunali competenti la data, l'orario e il percorso del trasporto funebre.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio; il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie; la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio, prenderà accordi con l'Ufficio di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii.;
2. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.
2. L'orario dei trasporti funebri è fissato, di intesa con le autorità religiose, dal Responsabile del servizio.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto,

giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 16 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del regolamento regionale n. 6/2004 con ss. mm. ed ii. e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente Servizio di Medicina Legale dell'ASST Bergamo Ovest prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente Servizio di Medicina Legale dell'ASST Bergamo Ovest detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente Servizio di Medicina Legale dell'ASST Bergamo Ovest presa visione dei rilievi eseguiti dall'ARPA, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il

cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadavere nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dal Capo VII del regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii..

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con RD. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento sopra citato.

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 38.
5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii..

TITOLO III

CIMITERO COMUNALE

CAPO I

CIMITERO

Art. 23 - Cimitero Comunale

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie RD. 27/7/1934 n. 1265 e degli artt. 3 e segg. del regolamento regionale 6/2004 con ss. mm. ed ii., il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale.

Art. 24 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della L.R. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che l'espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 114 e 31 D.lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'art.33, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3, della L.R. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, spargimento delle ceneri e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o ad una impresa di pompe funebri, incaricata dal Comune, in possesso dei requisiti di Legge.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dell'art.5 del regolamento regionale n.6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'A.T.S. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero

Il cimitero comunale è suddiviso, nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 28:

- a) campi per inumazioni;
- b) campi di mineralizzazione;
- c) aree destinate alla costruzione di tombe collettive private in muratura;
- d) aree destinate alla costruzione di cappelle private;
- e) reparti destinati a loculi ed ad ossari;
- f) ossario comune;
- g) camera mortuaria con locale per autopsia;
- h) servizi igienici;
- i) locale magazzino;
- j) giardino delle rimembranze.

Art. 26 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel

Comune, al momento della morte, la propria residenza, oppure che siano nate o state iscritte in Anagrafe comunale per almeno 10 anni.

2. Indipendentemente dalla residenza e dai luoghi della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, così come i nati morti ed i prodotti abortivi.
4. I feti da sei mesi in poi sono considerati cadaveri a discrezione dei genitori e possono essere tumulati nel cimitero.
5. L'Amministrazione Comunale può autorizzare, su richiesta motivata o di sua iniziativa, la sepoltura delle salme in deroga ai commi precedenti.

Art. 27 - Ammissione nel cimitero in casi straordinari

Compatibilmente con la disponibilità dei posti all'interno del cimitero, possono essere ammessi alla sepoltura i resti dei defunti, conservati in ossario o cinerario, che abbiano avuto residenza nel Comune o i cui familiari risultano essere residenti nel Comune.

CAPO II

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano regolatore cimiteriale che accoglie le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, di cui il presente regolamento di polizia mortuaria che è parte integrante, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e ARPA. Si applica l'articolo n. 6 del regolamento regionale n. 6/2004.
2. Nell'elaborazione del piano, il Responsabile incaricato, deve tener conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità, nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e d'adequate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema d'inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri d'aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale d'inumazione, tumulazione, cremazione;
 - f. delle zone soggette a tutela monumentale e dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g. dell'individuazione dei servizi esistenti e d'eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii.
3. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 25, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 6/2004
4. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, la localizzazione delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepoltura, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario d'inumazione nei campi comuni è fissato, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento regionale n. 6/2004, in 30 anni. Nelle aree concesse in sepoltura privata il turno ordinario d'inumazione è pari a quello di scadenza della concessione. Alla scadenza della concessione si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre previa chiusura del cimitero.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento.
4. E' compito del Responsabile del servizio o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o non è mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento regionale n. 6/2004, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa del campo di mineralizzazione in contenitori di materiale biodegradabile o nella stessa bara privata del coperchio in zinco;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto esumato;
 - c) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere.
6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sugli stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
7. Il tempo di reinumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
8. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
3. In ogni caso, delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito web comunale e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
4. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di

fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 31 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non possono effettuarsi nei mesi da maggio a settembre.
3. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono a pagamento con spese a carico del richiedente e possono essere eseguite da ditte esterne incaricate dal Comune o dal titolare della concessione, previa autorizzazione comunale. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 15.7.2003 n. 254.

Il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione del Ministero della Salute n. prot. VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite d'ufficio alla scadenza delle concessioni con le modalità di cui ai precedenti articoli. Tali operazioni sono gratuite nel caso di

cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la sola conservazione dei resti in ossario, loculo o in tomba privata, la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa di cui all'articolo 85.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, nelle modalità di cui ai precedenti articoli se comportanti traslazioni in ossario, loculo o tomba, sono sottoposte al pagamento della tariffa di cui all'articolo 85. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD. 23 dicembre/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 34 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno del quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del servizio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO IV CREMAZIONE

Art. 36 – Servizio pubblico di cremazione

Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad Associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.
2. Il Comune può disporre la cremazione, previa comunicazione ai parenti più prossimi, dei resti mortali dei cadaveri riesumati dopo la scadenza della concessione dei loculi o tombe.

Art. 38 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte, nel numero massimo di 2, anche in loculi contenenti solo 1 feretro, appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovino di essere

Associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione;
 - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.
6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Quale luogo di conservazione, definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 39 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
 - dalle 7:00 alle 18:00 per l'orario invernale che entra in vigore a partire dalla seconda domenica del mese di novembre di ogni anno.
 - dalle 7:00 alle 20:00 per l'orario estivo che entra in vigore a partire dalla seconda domenica di marzo.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 5 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 40 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, si accede a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali da affezione privi di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode o dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicolo, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
4. I fioristi che intendono entrare nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi d'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio.
5. I mezzi di servizio, e i mezzi privati che devono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
6. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
7. Gli eventuali danni derivati dall'esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione, che ha depositato preventivamente al rilascio del permesso polizza assicurativa o cauzione provvisoria, come previsto dalle tariffe di cui all'articolo 85. L'amministrazione comunale non si ritiene responsabile su furti (arredi e fiori ecc...), arrecati all'interno del cimitero sulle aree in concessione.

Art. 41 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, tenere comizi e fare propaganda politica;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) condurre all'interno del cimitero animali e/o provvedere alla loro alimentazione;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei; tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
 - p) salire, camminare o sedere sulle sepolture ovvero sui monumenti/copri tomba;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 42 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) informare il Responsabile del servizio di ogni fatto o situazione che possa pregiudicare il buon andamento del servizio;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di chiunque;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - d) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione dei doveri d'ufficio e soggetta a provvedimento disciplinare.
5. Il datore di lavoro, individuato ai sensi dell'art.2 del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base della valutazione del rischio, anche biologico, cui è esposto il personale addetto al cimitero, lo sottoporrà alle vaccinazioni previste dalla normativa vigente, antitetanica e antiepatite B, e lo

doterà dei necessari dispositivi di protezione individuali.

Art. 43 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

Art. 44 - Consegna chiavi delle cappelle

I concessionari della Cappella cimiteriale (Chiesina) sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi del cancello o della porta d'ingresso presso l'ufficio tecnico comunale; Il Responsabile dell'ufficio tecnico o suo delegato può accedere alla Cappella in qualunque momento per controlli ed altre esigenze di servizio.

Art. 45 – Reclami del pubblico

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali devono essere presentate per iscritto al Responsabile del servizio.

CAPO VI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 46 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, l'illuminazione elettrica, è severamente vietata quella ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi e ossari sono consentiti esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Art. 47 - Servizio di illuminazione elettrica

1. L'apposizione di lampade votive elettriche su ogni tipo di sepoltura è soggetta all'autorizzazione.
2. Il servizio d'illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare in concessione il servizio.
4. All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione cimiteriale sarà determinato il canone di allaccio e di illuminazione votive per tutta la durata della concessione. Il pagamento del canone dovrà avvenire contestualmente al pagamento della concessione della sepoltura.

TITOLO IV CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 - Tipologia delle sepolture in concessione

1. Il cimitero fa parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del Codice civile.
2. Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:
 - a) ossari;
 - b) loculi;
 - c) tombe
3. Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree, individuate dal Piano regolatore cimiteriale, destinate:
 - a. all'inumazione decennale delle salme;
 - b. alla costruzione, a cura e spese di privati, di tombe in muratura;
 - c. alla costruzione, sempre a cura e spese di privati, di cappelle.

Art. 49 - Provvedimento concessorio-contratto di concessione

1. Il rilascio delle concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e cappelle private avviene con espresso provvedimento del Responsabile del servizio, su domanda redatta in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da uno dei soggetti individuati nell'art. 74.
2. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo. Tale concessione può contenere anche il nome di un designato, in caso di impedimento del titolare della concessione.
3. Il provvedimento redatto dal Responsabile del servizio è emanato e il conseguente contratto è stipulato a condizione che sia accertato l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori.

Art. 50 - Onerosità della concessione - pagamento

1. Il rilascio d'ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone, secondo le tariffe di cui all'articolo 85.
2. La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area, avviene esclusivamente tramite l'emissione di un ordinativo d'incasso da pagarsi presso la tesoreria comunale entro il termine perentorio di venti giorni dall'emissione.
3. In caso di mancato rispetto delle scadenze stabilite per il pagamento del canone di concessione, il Responsabile del servizio di concessione/rinnovo comunicherà all'interessato la revoca dell'assegnazione dell'area cimiteriale, della tomba o del loculo.
4. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e ogni altra eventuale spesa contrattuale (tassa di registro ecc...).

Art. 51 - Cauzione

1. All'atto della richiesta in concessione di area per la costruzione di tomba privata collettiva in muratura o per la costruzione di cappella il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta, della successiva realizzazione della sepoltura e della sua conformità all'autorizzazione nel rispetto delle Norme

Tecniche di Attuazione.

2. La cauzione può anche essere prestata in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali, di assegno circolare, di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata da primari istituti di credito o da imprese d'assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia deve essere pari alla tariffa di cui all'articolo 85.
3. Il Comune trattiene la cauzione la fa valere nei seguenti casi:
 - a) se il richiedente la concessione non accetta l'area assegnata secondo la procedura disciplinata dall'articolo 70;
 - b) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione entro i termini stabiliti dall'articolo 15 delle norme tecniche di attuazione, o la domanda di approvazione del monumento, salvo provvedimento di decadenza;
 - c) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo provvedimento di decadenza;
 - d) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza.
4. La cauzione è svincolata con provvedimento del Responsabile del servizio, per domanda dell'interessato, in seguito all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento. Il collaudo delle opere o del monumento sarà disposto dal Responsabile dell'ufficio tecnico che vi potrà provvedere direttamente o mediante affidamento a soggetto abilitato. Le spese derivanti dal collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 52 - Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale n.6/2004.
2. La durata delle **concessioni di sepoltura ad inumazione** è la seguente:

	anni	30	non rinnovabili
--	------	----	-----------------
3. La durata delle **concessioni di sepoltura a tumulazione** è la seguente:

- Ossari:	anni	30	rinnovabili per anni 15
- Cinerari:	anni	30	rinnovabili per anni 15
- Loculi individuali:	anni	30	rinnovabili per anni 20
- Aree per tombe di famiglia:	anni	30	rinnovabili per anni 30
- Aree per cappelle:	anni	50	rinnovabili per anni 30
4. Non sono ammesse perpetuità.

Art. 53 - Decorrenza della concessione

La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno dell'assegnazione dell'area.

Art. 54 - Variazione della durata della concessione

1. Per le sepolture indicate all'articolo 52, comma 2, la concessione è originariamente stabilita in 30 (trenta) anni e non è consentito il rinnovo.
2. La variazione della durata non è concessa per alcun motivo.

Art. 55 - Mancata richiesta di rinnovo

1. Nei casi in cui è consentito il rinnovo delle concessioni rilasciate in precedenza all'entrata in vigore del presente regolamento, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, secondo i casi, nell'ossario comune, in campo comune o di mineralizzazione.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 70.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la sospensione di alcuni rinnovi per sopraggiunte esigenze progettuali sull'intera area anche in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

Art. 56 - Rotazione delle salme nelle tombe e nelle cappelle

Nelle tombe collettive in muratura e nelle cappelle private è consentita l'estumulazione delle salme tumulate da almeno 20 (venti) anni, al fine di disporre il loculo per la tumulazione d'altra salma.

Art. 57 - Diritto di sepolcro in cappelle e tombe collettive private.

1. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. All'atto della domanda di concessione il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi.
3. Nel caso in cui il concessionario non ritiene di specificare detti nomi, i posti disponibili sono assegnati, ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del regolamento regionale n. 6/2004, alla famiglia del concessionario che è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado, dal coniuge, dai generi e dalle nuore.
4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000.
6. I legami di parentela e d'affinità di cui sopra si riferiscono esclusivamente al titolare/i della concessione.
7. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, in seguito alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nomi dei beneficiari.
8. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

Art. 58 - Concessioni con titolarità plurima

Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di tomba o cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie; in tal caso nell'atto di concessione sono indicati tutti i proprietari e il numero di loculo destinati ad ogni intestatario.

Art. 59 - Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorge dubbio sul diritto di sepolcro, oppure è fatta opposizione da parte d'interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nella sepoltura, oggetto di dubbio od opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 5 delle norme tecniche di attuazione, a spese di chi ha fatto la domanda della sepoltura del defunto.

Art. 60 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare al Responsabile del servizio, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra loro che assume nei confronti del

comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 il designato di cui all'art. 49, se nominato, può compiere un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richiedere un servizio inerente alle salme, fermo restando il disposto dell'art. 74 comma 5.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 68.
5. La qualità d'erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza d'accertamento della qualità d'erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva d'atto notorio.

Art. 61 - Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepoltura ad uso di cenotafio (monumento funebre privo del corpo).
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri o i cui resti siano stati deposti nell'ossario, può essere consentito alle associazioni riconosciute dal Comune apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati, assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento della tariffa di cui all'articolo 85.
3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili.
4. All'interno delle cappelle la sistemazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione.

Art. 62 - Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, e delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dal contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI
ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E
DELLE AREE

Art. 63 - Criteri generali per l'assegnazione della sepoltura

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali può avvenire solo a favore di chi ha attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte, salvo quanto previsto dall'articolo 65.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella ed ha la necessità di dare sepoltura a persone defunte, si provvederà alla tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 5 delle norme tecniche di attuazione.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali, il Responsabile del servizio verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 26. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri sempre secondo l'articolo 26.
4. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
5. In caso di rinuncia, alla concessione di cappelle o tombe, si procederà ad una nuova concessione mediante definizione di una graduatoria redatta sulla base della data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata), in caso di presentazione in pari data, la concessione verrà attribuita al richiedente mediante estrazione a sorte effettuata in presenza del Responsabile del servizio e dei richiedenti ai quali deve essere comunicata, a mezzo raccomandata spedita con preavviso di 20 giorni, la data e l'ora delle operazioni di sorteggio, delle quali verrà redatto apposito verbale firmato dal Responsabile del servizio e da due testimoni.

Art. 64 - Criteri di assegnazione di loculi e ossari

1. I loculi e gli ossari di nuova costruzione sono assegnati d'ufficio, all'atto della richiesta per la tumulazione di salme, in ordine progressivo campata per campata, procedendo da destra verso sinistra osservando l'ordine di disposizione dei loculi, dall'alto verso il basso.
2. I loculi e gli ossari che sono nuovamente disponibili per effetto d'estumulazioni vengono assegnati dal Responsabile del servizio, indipendentemente dalla disponibilità di nuovi loculi. In caso di più richieste riguardanti la medesima sepoltura, l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento al protocollo d'ingresso.
3. E' consentita la prenotazione del loculo, solo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado, a persone che abbiano compiuto **settanta** anni.
4. E' assolutamente vietata la prenotazione di loculi per persone ancora in vita, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 66 comma 2.

Art. 65 - Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle

1. Il Responsabile del servizio, in attuazione delle previsioni del piano regolatore di cui all'articolo 28, assegna d'ufficio le aree disponibili per la costruzione di tombe e per cappelle, previa domanda scritta degli aventi diritto (vedi art. 63-64).

2. A garanzia della serietà della domanda l'interessato deve prestare la cauzione prevista dalla tariffa di cui all'articolo 85.
3. Agli assegnatari non è consentito scambiarsi le aree.

Art. 66 - Concessione di loculi per traslazione di salme e loculi "in assegno"

1. Il rilascio di concessioni di loculi per trasferirvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'art. 63 comma 4.
2. Il rilascio di concessione di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, i cosiddetti loculi "in assegno", è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) il loculo richiesto in assegno deve essere destinato a persona che abbia compiuto il **settantesimo** anno di età;
 - b) la concessione di loculo in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro loculo destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge, convivente o parente di primo grado del richiedente quello in assegno;
 - c) fermo restando il disposto dell'articolo 99 comma 1 del presente regolamento, il loculo richiesto in assegno deve essere adiacente a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.
3. La concessione di loculi in assegno ha la durata di dieci (10) anni, rinnovabile alla scadenza per eventuali periodi successivi, di durata quinquennale ciascuno, sempre che il loculo non sia stato nel frattempo occupato dal feretro della persona defunta cui era destinato.
4. Per la concessione di loculo in assegno è dovuto un canone proporzionale al periodo richiesto, pari a un terzo (1/3), in caso di concessione decennale o a un sesto (1/6) in caso di concessione quinquennale del canone applicato per la concessione in uso trentennale del loculo.
5. Non è previsto alcun rimborso nel caso di decesso del concessionario antecedente al periodo di scadenza stabilito in concessione.
6. Il titolare di concessione di loculo in assegno può, con dichiarazione scritta, consentire la tumulazione di persona defunta diversa da quella cui era originariamente destinata la sepoltura, ma limitatamente al coniuge, convivente o a parenti di primo grado.
7. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno, gli aventi titolo devono presentare la domanda per ottenere la concessione in uso del loculo che avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, con pagamento dell'intera tariffa in vigore al momento del rilascio della nuova concessione.
8. Qualora si verifichi una situazione di carenza di loculi il Responsabile del Servizio, su indirizzo della Giunta Comunale può disporre la sospensione del rilascio di concessioni di loculi in assegno.

CAPO III

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 67 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oltre che a causa della soppressione del cimitero salvo, come previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento regionale n. 6/2004.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la sistemazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune, secondo le disposizioni del presente regolamento e delle norme tecniche di attuazione.

Art. 68 - Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata, sempre che non si debba procedere alla dichiarazione di decadenza.
2. La domanda d'esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta rinuncia alla concessione sulla sepoltura che è liberata.
3. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso del canone della concessione.
4. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o per procuratore.

Art. 69 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò è necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico, come previsto dall'articolo 25 comma n. 4 del regolamento regionale n. 6/2004.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal Responsabile del servizio di concerto con il Responsabile dell'ufficio tecnico, con provvedimento motivato; al titolare della concessione revocata è concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione, indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni e all'albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Avviso del provvedimento di revoca è posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 70 - Decadenza

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della

- sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 10 delle norme tecniche di attuazione;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 - 3. In casi d'irreperibilità la diffida è pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web comunale oltre che a quello del cimitero per la durata rispettivamente di 15 e di 30 giorni consecutivi.
 - 4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile del servizio di concerto con il Responsabile dell'ufficio tecnico, con provvedimento motivato.
 - 5. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri, in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune solo nei casi previsti dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo.

Art. 71 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

- 1. La sepoltura, oggetto delle concessioni estinte, rientra nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulla sepoltura e in ogni caso tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
- 2. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

TITOLO V

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 72 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii..
3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Responsabile del servizio, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Art. 73 - Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. La volontà del defunto, in qualunque modo sia espressa, ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali.
2. In mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può presentare domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale a norma degli articoli 49, 50, 51.
3. Qualora ci sia disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado.
4. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato.
5. Nel caso sorga controversia, l'Amministrazione Comunale resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.
6. Il rinnovo della concessione può essere richiesto anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

Art. 75 - Registri delle concessioni cimiteriali

Presso gli uffici comunali per "ciascuna tipologia" di sepoltura in concessione è tenuto, sotto la vigilanza del Responsabile del servizio, un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Art. 76 - Annotazioni sul registro delle concessioni

1. Sul registro è annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
2. Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso, le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente sono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 78 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'Anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto anche mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario sono annotati in ordine alfabetico, i nomi dei defunti, le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero cittadino.

In ogni scheda sono riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) l'indicazione della sepoltura, con il numero.

Art. 79 - Scadenzario delle concessioni

Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepoltura.

Art. 80 - Contabilità riguardante concessioni e prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 è eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi d'incasso emessi dai competenti uffici.
3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione, dell'immediata riscossione del controvalore, di marche per diritti di segreteria e di marche segnatasse per il rilascio di copie, quando tali marche siano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno d'entrata in vigore del presente regolamento, il precedente deliberato del Consiglio Comunale e le successive integrazioni.

Art. 82 - Cautele

1. Chiunque richieda un qualsiasi servizio cimiteriale (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc... si ritiene agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 83 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatto salvo quanto disposto al successive art. 84 per le concessioni perpetue.
2. Le concessioni in scadenza prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere rinnovate per i periodi indicati nell'art. 52.

Art. 84 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione - concessioni perpetue

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare con effettiva documentazione i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza di tale documentazione:
 - a) la concessione, pena la decadenza, dovrà essere regolarizzata con contratto ed il termine di scadenza di cui all'art. 52 decorrerà dalla data dell'ultima tumulazione risultante;
 - b) a seguito di regolarizzazione della concessione, avranno il diritto di occupare i posti disponibili, fino al completo esaurimento della disponibilità, gli eredi di ogni defunto tumulato (considerando come tali i familiari indicati dall'art. 24 del regolamento regionale n. 6/2004 e precisamente il coniuge, i generi e le nuore, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado);
 - c) le estumulazioni potranno invece essere richieste dal coniuge o dagli ascendenti e discendenti in linea retta fino al 1° grado del defunto da estumulare. Le spese di estumulazione saranno a carico dei richiedenti.
3. Alla scadenza di cui al punto 2 comma a), previa pubblicità da effettuarsi tramite

affissione all'albo pretorio, sul sito web comunale e presso il cimitero comunale, si procederà alla stipula di nuova concessione cimiteriale mediante definizione di una graduatoria redatta in ordine cronologico rispetto alla data di presentazione della richiesta degli interessati al protocollo del Comune (precedenza alla prima presentata); in caso di presentazione in pari data, la concessione verrà attribuita mediante sorteggio effettuato in presenza del Responsabile del servizio competente e dei richiedenti ai quali deve essere comunicata, a mezzo raccomandata spedita con preavviso di 20 giorni, la data e l'ora delle operazioni di sorteggio, delle quali verrà redatto apposito verbale firmato dal Responsabile del servizio e da due testimoni.

4. Nel caso si rendesse necessario provvedere alla manutenzione della tomba, il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, dando adeguata pubblicità presso il cimitero e gli uffici comunali per 60 giorni, incaricherà gli eredi indicati dall'art. 24 del Regolamento Regionale n. 6/2004 al ripristino del manufatto.
5. In caso di rifiuto o in mancanza di risposta si considererà decaduta la concessione e si procederà d'ufficio all'estumulazione dei defunti ed alla demolizione della tomba.
6. **Concessioni "perpetue"**: rientrano in tale fattispecie le concessioni senza scadenza e/o di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. n° 803 del 21/10/1975. Queste concessioni si intendono decadute e quindi revocate, quando siano trascorsi **50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma**, al fine di assicurare disponibilità di sepolture nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune contenendo i costi da sostenere per l'ampliamento o la costruzione di un nuovo reparto.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli art. 98 e 99 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Art. 85 – Tariffe

1. Le tariffe richiamate dal presente regolamento sono stabilite e modificate dalla Giunta Comunale.
2. Prima di ogni bilancio di previsione l'ufficio preposto predisporrà le tabelle e i relativi aggiornamenti, tenendo conto degli incrementi ISTAT.

Art. 86 - Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2003, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 87 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali, regionali o provinciali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. Ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla Legge Regionale Lombardia n. 22/2003, alla Legge Regionale Lombardia n. 33/2009, ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale Lombardia n. 1/2007.

Comune di
FORNOVO SAN GIOVANNI



NORME
TECNICHE DI
ATTUAZIONE

Dicembre 2020

INDICE

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Inumazione e campi di mineralizzazione
- Art. 3 Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione e in campo comune
- Art. 4 Tumulazione
- Art. 5 Deposito provvisorio

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- Art. 6 Ornamentazione di loculi, ossari
- Art. 7 Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura.
- Art. 8 Costruzioni di cappelle
- Art. 9 Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi.
- Art. 10 Epigrafi
- Art. 11 Piante ornamentali
- Art. 12 Giardini e addobbi floreali
- Art. 13 Disponibilità dei materiali
- Art. 14 Obbligo di manutenzione
- Art. 15 Costruzione dell'opera - termini

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 16 Accesso al cimitero
- Art. 17 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private
- Art. 18 Responsabilità e deposito cauzionale
- Art. 19 Recinzione aree e materiali di scavo
- Art. 20 Introduzione di veicoli e deposito materiali
- Art. 21 Orario di lavoro
- Art. 22 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 23 Vigilanza, collaudo delle opere e usabilità

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 1 - Disposizioni generali

- 1.1 Le caratteristiche del suolo per i campi d'inumazione, l'ampiezza dei essi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni d'età, devono essere conformi a quanto dispone il regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii..
- 1.2 Nell'effettuare lo scavo e il reintegro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a. siano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b. siano evitate dispersioni d'ossa;
 - c. sia formato il tumulo di terra a displuvio.

Art. 2 - Inumazione e campi di mineralizzazione

- 2.1 I campi comuni per le sepolture ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo della fossa deve farsi di norma cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e in seguito fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 2.2 Le sepolture per inumazione si distinguono: in campo comune (nell'area da prevedere nel piano regolatore cimiteriale) e sepolture in concessione.
- 2.3 Le fosse d'inumazione, per persone con più di dieci anni d'età, devono avere una profondità compresa fra i 1,5 e 2 metri e, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 80 cm. mentre la distanza tra una fossa e l'altra non deve essere inferiore a 30 cm.;
- 2.4 Le fosse d'inumazione, per bambini con età inferiore a dieci anni, devono avere una profondità compresa fra i 1,00 e 1,50 metri e nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 80 cm., ferma restando la distanza tra fossa e fossa di cui al punto precedente;
- 2.5 ai sensi degli artt. 57 e 68 del DPR 285/90 e vista la relazione geotecnica ed idrogeologica redatta a corredo del vigente Piano di Governo del Territorio, nelle aree appartenenti al Cimitero Comunale, la profondità delle fosse di inumazione deve garantire una distanza non inferiore a ml. 0,50 dalla quota della falda idrica, riferita al momento di piena o comunque con il più alto livello della zona di assorbimento capillare;
- 2.6 Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non è richiesta una sepoltura diversa, previo pagamento della tariffa di cui all'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria.
- 2.7 L'assegnazione della sepoltura nei campi di mineralizzazione è determinata dal Responsabile del servizio. I tempi d'inumazione nei suddetti campi sono quelli previsti dagli articoli 29 e 32 del regolamento di polizia mortuaria. E' consentito l'ornamentazione come previsto dall'allegato 10, 10/a e 10/b.

Art. 3 - Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo in concessione e in campo comune

- 3.1 A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo in concessione è consentita l'apposizione provvisoria, a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale, nella misura prescritta dallo schema grafico allegato. Nelle aree concesse in sepoltura privata possono essere innalzati monumenti copritomba, provvisori (di durata pari alla concessione), purché sia lasciata scoperta all'azione degli eventi atmosferici (superficie drenante) almeno di 0,60 metri quadrati per le

fosse degli adulti, e di 0,30 metri quadrati per la fossa dei bambini.

- 3.2 L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fa carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 23 regolamento regionale n. 6/2004 e ss. mm. ed ii..

Art. 4 - Tumulazione

- 4.1 Sono a tumulazione la sepoltura di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
- 4.2 Le sepolture a "sistema di tumulazione" di proprietà del Comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepoltura private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del regolamento di polizia mortuaria.
- 4.3 Partendo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla sistemazione del feretro, le quali non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza cm. 80, larghezza cm. 85. A detto ingombro va aggiunto secondo la tumulazione, laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura. Le camere di cemento devono inoltre avere una pendenza verso l'interno del due per cento (2%). Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- 4.4 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'articolo 16 del regolamento regionale n. 6/2004.
- 4.5 Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, di viali e vialetti del cimitero. In quest'ultimo caso, la larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto e pertanto non potrà essere inferiore a cm. 90.
- 4.6 Ai sensi dell'art. 16, comma 8, lett. c) del Regolamento Regionale, n. 6/2004, è consentita la tumulazione in deroga al comma precedente, sino all'anno 2024.
- 4.7 La misura d'ingombro interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di cm. 70 mentre larghezza e altezza, non inferiori a cm. 30.
- 4.8 La misura d'ingombro interno per tumulazione in nicchie cinerarie individuali non dovrà essere inferiore ad un cubo con il lato di cm. 40.
- 4.9 E' consentita la sistemazione di una o più cassette di resti e d'urne cinerarie in un unico tumulo, indipendentemente dalla presenza o meno di un feretro.

Art. 5 - Deposito provvisorio

- 6.1 A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo per la durata di anni 1 (uno), previo regolare pagamento della tariffa di cui all'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria, precisando però che al momento dell'estumulazione non sarà rimborsato l'importo del periodo non usufruito.
- 6.2 La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
- a. per coloro che hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno per costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua usabilità;
 - b. per coloro che devono eseguire lavori di ripristino di sepoltura a tumulazione;
 - c. per le salme nell'attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione, ai sensi

dell'articolo 37 del regolamento di polizia mortuaria.

6.3 La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

6.4 E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e d'urne cinerarie.

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 6 - Ornamentazione di loculi, ossari

6.1 Le lastre di chiusura di loculi, ossari sono di marmo chiaro e sono fornite esclusivamente dal Comune; la posizione delle scritte, della foto, della lampada votiva sarà stabilita nelle schede grafiche che saranno predisposte dal Responsabile del Servizio ed approvate dalla Giunta Comunale.

6.2 Il Responsabile del Servizio provvederà ad autorizzare la rimozione e posa della lastra complete degli ornamenti. Il canone concessorio è comprensivo della fornitura della lapide.

6.3 A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 10 delle presenti norme tecniche di attuazione.

6.4 Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori di bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano verticale della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide. Le scelte tipologiche dovranno essere riferite all'abaco che sarà predisposto dal Responsabile del Servizio ed approvato dalla Giunta Comunale. Gli interessati dovranno preventivamente indicare all'Ufficio Tecnico comunale la tipologia scelta nell'abaco.

6.5 E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, e l'applicazione di immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

6.6 L'Amministrazione Comunale può imporre al concessionario, ed a carico dello stesso, la sostituzione della lapide di chiusura del loculo, qualora si rilevi la precarietà della stessa o la difformità di realizzazione rispetto alla tipologia scelta nell'abaco.

6.7 L'Amministrazione Comunale può imporre l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria al concessionario di loculi, tombe e cappelle, qualora si rilevi l'incuria delle stesse.

Art. 7 - Costruzione e ornamentazione delle tombe private in muratura.

7.1 I singoli concessionari d'aree destinate alla costruzione di tombe private devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura ed alla disposizione di un monumento decoroso secondo le caratteristiche del successivo articolo 9 delle presenti norme tecniche di attuazione, entro e non oltre 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire.

7.2 I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti o i viali.

7.3 La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve

essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico (permesso di costruire). Dovrà pertanto essere predisposto adeguato progetto edilizio-architettonico delle opere da eseguire da parte di una figura professionale abilitata (geometra, ingegnere, architetto, ecc...). Il progetto, redatto in conformità alle presenti norme, alle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione agli atti del Comune, sarà sottoposto all'esame dell'ufficio tecnico ed a quello della commissione edilizia comunale. Il permesso di costruire potrà contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine d'ultimazione dei lavori: quest'ultimo potrà essere valutato in funzione della complessità dell'opera. Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere pertanto determinato indipendentemente dal periodo di efficacia e validità del permesso di costruire stabilito dalla vigente normativa statale e regionale;

- 7.4 Per il rilascio del permesso di costruire è dovuta la tariffa di cui all'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria.
- 7.5 Il permesso di costruire è rilasciato su istanza scritta e progetto edilizio-architettonico del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre (3) mesi dalla comunicazione emessa d'assegnazione dell'area, senza diritto al rimborso.
- 7.6 L'istanza per il rilascio del Permesso di Costruire, in regola con l'imposta di bollo, unitamente al progetto edilizio-architettonico delle opere deve essere firmata, oltre che dal richiedente, anche dal professionista incaricato della redazione del progetto, dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. Il progetto delle camere in muratura e del monumento deve essere redatto (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, corredato da particolari costruttivi delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'abaco dei materiali da impiegare per la costruzione. Nell'atto autorizzativo del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 7.7 Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e firma dell'artista o dell'autore.
- 7.8 L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali che possono rendersi necessarie in corso d'opera oltre che per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
- 7.9 La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7.10 E' fatto obbligo nella progettazione, prevedere un numero minimo d'ossari pari ai posti della tomba.

Art. 8 - Costruzioni di cappelle

- 8.1 I singoli concessionari d'aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse entro e non oltre 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire.
- 8.2 La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del responsabile dell'ufficio tecnico (permesso di costruire). Dovrà pertanto essere predisposto adeguato progetto edilizio-architettonico delle opere da eseguire da parte di una figura professionale abilitata (geometra, ingegnere, architetto, ecc...). Il progetto, redatto in conformità alle presenti norme, alle norme edilizie ed igienico-sanitarie vigenti al momento della presentazione agli atti del Comune, sarà sottoposto all'esame dell'ufficio tecnico ed a quello della commissione

edilizia comunale. Il permesso di costruire potrà contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità d'esecuzione ed il termine d'ultimazione dei lavori: quest'ultimo potrà essere valutato in funzione della complessità dell'opera. Il termine di ultimazione dei lavori potrà essere pertanto determinato indipendentemente dal periodo di efficacia e validità del permesso di costruire stabilito dalla vigente normativa statale e regionale. Nell'atto autorizzativo del progetto è definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

- 8.3 Per il rilascio del permesso di costruire è dovuta la tariffa di cui all'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria.
- 8.4 Il permesso di costruire è rilasciato su istanza scritta e progetto edilizio-architettonico del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di sei (6) mesi dalla comunicazione emessa d'assegnazione dell'area, senza diritto al rimborso.
- 8.5 L'istanza per il rilascio del permesso di costruire, in regola con l'imposta di bollo, unitamente al progetto edilizio-architettonico delle opere deve essere firmata, oltre che dal richiedente, anche dal professionista incaricato della redazione del progetto, dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.
- 8.6 Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità e tipologia dei materiali da impiegarsi, al loro spessore e collegamento. Gli elaborati grafici delle cappelle sono disegnati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala non inferiore a 1:20.
- 8.7 Il progetto deve essere corredato dei dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
- 8.8 Gli elaborati grafici e documentali costituenti il progetto devono recare la firma del tecnico progettista, del responsabile dei lavori, dell'esecutore e del committente.
- 8.9 Deve infine essere indicato il nome dell'artista che si assumerà l'esecuzione delle opere di scultura, di pittura o di mosaico di rilevante importanza decorativa se presenti.
- 8.10 L'atto autorizzativo di cui al comma 2 è necessario anche per le varianti essenziali che si rendessero necessarie in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.
- 8.11 La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 9 - Caratteristiche generali dei monumenti e lapidi

- 9.1 Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.
- 9.2 Nei campi destinati alla sepoltura per inumazione semplice, la lapide dovrà essere adagiata sulla tomba ed avrà le seguenti dimensioni:
lunghezza cm. 200, larghezza cm. 80, altezza o spessore massimi sul fronte davanti cm. 10 e sul fronte dietro cm. 15.
- 9.3 La lapide dovrà avere una conformazione tale da garantire una superficie

drenante non inferiore ad un terzo (1/3) dell'intera superficie della fossa. Dovrà essere drenante pure il basamento sottostante (vedi allegato n. 9).

9.4 È consentita la realizzazione d'effigi e decorazioni la cui altezza non deve superare i 100 cm. dal piano naturale del terreno del viale adiacente (quota zero).

9.5 La posa in opera della lapide deve avvenire dopo sei (6) mesi dalla data di sepoltura.

Art. 10 - Epigrafi

10.1 Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località.

10.2 Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

10.3 Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate.

10.4 Le epigrafi sulle lastre di marmo dei loculi, degli ossari devono essere realizzate in rilievo.

10.5 Le epigrafi nelle sepolture private (tomba di famiglia o cappella cimiteriale) possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

10.6 La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente. Le epigrafi di materiale o un contenuto, anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato e quelle abusivamente introdotte nel cimitero, sono rimosse a cura del comune ed a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 11 - Piante ornamentali

11.1 La messa a dimora di piante ornamentali è soggetta ad autorizzazione scritta del Responsabile dell'ufficio tecnico, per domanda dell'interessato. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento per specifiche ragioni di pubblico interesse e le piante rimosse a cura del concessionario che non potrà in tali casi chiedere o pretendere rimborsi delle spese sostenute sia per la messa a dimora che per l'estirpazione.

11.2 Sulle sepolture in campo comune non è consentita la messa a dimora di piante.

11.3 Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita esclusivamente sul lato posteriore del monumento. Tali piante dovranno essere costantemente mantenute sotto l'altezza massima di mt. 1,00.

Art. 12 - Giardini e addobbi floreali

12.1 La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà siano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possono danneggiare i monumenti circostanti.

12.2 I Responsabili del servizio e dell'ufficio tecnico hanno la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti.

12.3 Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha deposti, quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. Per gli inadempienti, saranno rimosse dal personale comunale senza alcun preavviso.

Art. 13 - Disponibilità dei materiali

13.1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi

dimostri, con effettivi documenti, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

- 13.2 Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 13.3 Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 13.4 Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 13.5 Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 13.6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 14 - Obbligo di manutenzione

- 14.1 La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
- 14.2 Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
- 14.3 La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 14.4 Per le piccole riparazioni d'ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del Responsabile dell'ufficio tecnico, rilasciata per domanda dell'interessato.
- 14.5 Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora sia accertato che una sepoltura necessiti di lavori manutentivi, il concessionario è diffidato con provvedimento del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
- 14.6 In caso d'inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del regolamento di polizia mortuaria.

Art. 15 - Costruzione dell'opera - Termini

- 15.1 Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dagli articoli 7 e 8 delle presenti norme tecniche di attuazione ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza della concessione.

- 15.2 Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'ufficio tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 16 - Accesso al cimitero

- 16.1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, ovviamente di loro libera scelta.
- 16.2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi previa presentazione di apposita domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 16.3 Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori il Responsabile dell'ufficio tecnico potrà richiedere la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori. L'opportunità ed entità della cauzione è determinata dal Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune.
- 16.4 Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico.
- 16.5 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 16.6 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 17 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

- 17.1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune. Per le cappelle e le tombe l'approvazione deve essere conforme ai pareri della Commissione Edilizia e seguire tutte le norme specifiche contenute nelle presenti norme tecniche di attuazione, nel piano cimiteriale e nel regolamento di polizia cimiteriale.
- 17.2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 17.3 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 17.4 La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 17.5 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
- 17.6 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 17.7 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 17.8 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è

sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 18 – Responsabilità e deposito cauzionale

- 18.1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 18.2 Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa di cui all'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria, con le modalità di cui al titolo IV del regolamento di polizia mortuaria, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
- 18.3 Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse come riportato dalle tariffe di cui all'articolo 85 del regolamento di polizia mortuaria.

Art. 19 - Recinzione aree e materiali di scavo

- 19.1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 19.2 E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico.
- 19.3 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle pubbliche discariche autorizzate ovvero reimpiegati secondo le modalità previste e consentite dalla vigente normativa (Codice dell'Ambiente e sue successive modifiche ed integrazioni), evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 20 - Introduzione di veicoli e deposito di materiali

- 20.1 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
- 20.2 La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
- 20.3 Lungo i viali possono transitare solo i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante, cordoni e quant'altro.
- 20.4 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 20.5 Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 20.6 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 21 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 22 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 22.1 Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 22.2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere

alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 23 – Vigilanza, collaudo delle opere e usabilità

- 23.1 Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
- 23.2 A lavori ultimati il titolare dell'atto autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell'ufficio tecnico, unitamente al direttore dei lavori ed all'impresa esecutrice, deposita agli atti del Comune la comunicazione di fine lavori e i relativi atti e documenti (collaudi statici, dichiarazioni di conformità, certificazioni, ecc...) secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia edilizia. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.
- 23.3 Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'ufficio tecnico comunale la fine dei lavori.